

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Venerdì 22 Settembre 2000**

**alle ore 9,30**

**907<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

---

**ORDINE DEL GIORNO**

**Interpellanza e interrogazioni (*testi allegati*)**

## **INTERPELLANZA SULLA DISCIPLINA DEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI**

SERVELLO, MANTICA, PASQUALI, BEVILACQUA, COLLINO, PEDRIZZI, CURTO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso: (2-00951)  
(10 novembre 1999)

che la disciplina del registro dei revisori contabili è stata introdotta nell'ordinamento nazionale attraverso il decreto legislativo n. 88 del 1992 recante «Attuazione della direttiva n. 84/253/Cee relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili»;

che, successivamente, la legge 13 maggio 1997, n. 132, indicendo la prima sessione d'esame, ha dettato nuove norme in materia di accesso al registro dei revisori contabili; in particolare l'articolo 6 del provvedimento prevede l'esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili per «coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti o abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali»;

rilevato:

che le norme sopra citate rappresentano l'una – decreto legislativo n. 88 del 1992 – l'istituzione del registro dei revisori contabili, mentre l'altra – legge n. 132 del 1997 – l'indizione della prima sessione d'esami e quindi, non possono che essere lette in modo coordinato, costituendo la seconda la prima applicazione della norma istitutiva;

che dall'esame degli articoli che in entrambi i testi di legge disciplinano il diritto di esonero dalla prova d'esame (articolo 6, comma 2, legge n. 132 del 1997, e articolo 11, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 88 del 1992) emerge che questo diritto sorge al momento del superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione; tuttavia, mentre la norma del 1992, istitutiva del registro dei revisori, attribuisce tale diritto anche ai professionisti le cui sessioni d'esame erano in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, quella del 1997, indicente la prima sessione d'esami per i revisori, omette tale riferimento;

che la sessione 1996-97 per l'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale è stata l'ultima che permetteva l'accesso all'albo per quanti erano privi di diploma di laurea; appare pertanto chiara la volontà del legislatore del 1992 di voler garantire l'iscrizione al registro dei revisori contabili anche a questi soggetti che altrimenti, pur in possesso di valido titolo per l'esercizio della professione contabile, avrebbero dovuto necessariamente conseguire un diploma di

laurea con un così ingente dispendio di tempo e di danaro da mettere in condizione di rinunciare alla carriera professionale;

considerato:

che, inspiegabilmente, nello svolgimento della sessione d'esami 1996-97 per l'iscrizione all'albo dei ragionieri del collegio di Milano e Lodi, pur avendo regolarmente avuto inizio, tale sessione, il 30 novembre 1996 con gli iscritti, le prove orali sono state convocate solamente a partire dal 1° settembre 1997, ben oltre, cioè, la data del 22 maggio 1997 prevista dall'articolo 6 per il diritto d'esonero (quando invece in tutti gli altri collegi d'Italia le stesse si erano concluse entro tale termine);

che non è chiaro per quale motivo il legislatore del 1997 non abbia previsto l'esonero anche per i soggetti le cui sessioni d'esame erano in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento; si rende necessario un certo sforzo d'immaginazione per supporre la manifesta volontà di mettere in atto una discriminazione di tale portata all'interno di una medesima classe di soggetti (coloro i quali hanno partecipato alla sessione d'esame 1996-97 per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e p.c.), consentendo solo ad alcuni di questi la possibilità di accedere al registro dei revisori contabili sulla base della mera circostanza di fatto che per alcuni la stessa sessione d'esami cui avevano partecipato si era conclusa entro il 22 maggio 1997 mentre per altri, meno fortunati, si era andati oltre tale data;

che la discriminazione di cui sono oggetto i ragionieri abilitati nella sessione 1996-97 presso il collegio di Milano e Lodi assume una doppia e gravissima valenza: in primo luogo perché costoro non possono ottenere, al pari di colleghi di altri collegi abilitati nella medesima sessione d'esami ma giudicati da commissioni più celeri, l'iscrizione automatica al registro dei revisori; in secondo luogo poiché, anche se iscritti all'albo dei ragionieri, il loro titolo di studio non è più idoneo all'ammissione all'esame dei revisori per cui è richiesto invece il diploma di laurea; è comprensibile che la necessità di conseguire un titolo universitario, quale requisito per poter esercitare la professione, possa rappresentare per molti un ostacolo tanto insormontabile da ingenerare la radicale scelta di abbandonare la professione chiudendo gli studi professionali;

che tutto ciò è intollerabilmente ingiusto oltre che iniquo, considerato che questi soggetti, qualora non decidessero di chiudere anzitempo la carriera professionale, saranno destinati ad un ruolo di professionisti dimezzati in quanto non saranno in grado di competere, senza colpa alcuna, con quanti hanno potuto iscriversi al registro dei revisori contabili; tanto più se si tiene conto degli indirizzi delle norme successivamente emanate o di prossima pubblicazione le quali attribuiscono alle revisioni una sempre maggior rilevanza a scapito delle restanti professioni contabili,

gli interpellanti chiedono di conoscere se il Ministro in indirizzo, considerata anche l'evidente incostituzionalità dell'articolo 6 della legge n. 132 del 1997, per violazione degli articoli 3, 23 e 97 della Costituzione, intenda intervenire con urgenza per eliminare l'ingiusta disparità di trattamento a cui sono soggetti i giovani ragionieri iscritti al collegio di

Milano e Lodi, in forza della sessione d'esame 1996-97, consentendo loro l'accesso al registro dei revisori contabili con esonero alla prova d'esame, annullando il rigetto e accogliendo le domande d'iscrizione presentate.

**INTERROGAZIONE SULLE DICHIARAZIONI RESE  
DA BENEDETTO ADRIANO STANO  
SUL BOSS FRANCESCO PRUDENTINO**

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

(3-03056)

che organi di informazione («Gazzetta del Mezzogiorno» del 1° settembre - Cronaca di Brindisi), riferendosi alle dichiarazioni che sarebbero state rese nell'ultima udienza del processo da Benedetto Adriano Stano, hanno riferito dell'esistenza in Montenegro di rapporti tra un boss del contrabbando, l'ostunese Francesco Prudentino, e politici molto potenti; tra questi, addirittura, il presidente dello stesso Montenegro,

(14 settembre 1999)

l'interrogante chiede di conoscere:

se quanto sarebbe stato dichiarato da Stano corrisponda al vero;

se le dichiarazioni di Stano, riferite certamente al passato, mantengano inalterata la loro attualità;

ove l'ipotesi dovesse essere confermata, quali iniziative il Governo intenda assumere al riguardo;

se si possano escludere rapporti inquinati e inquinanti, o comunque compromissioni, tra i richiamati uomini politici montenegrini e uomini politici del nostro paese.

## **INTERROGAZIONE SUGLI EPISODI DI VIOLENZA VERIFICATISI NEL CARCERE DI SASSARI**

CURTO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

(3-03847)  
(27 luglio 2000)

che in data 3 maggio 2000, in esecuzione della ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari dottor Brianda della procura di Sassari, venivano tratti in arresto il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria della Sardegna, la direttrice della casa circondariale di Sassari e vari ispettori e graduati appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Oltre a queste 22 persone, altre 60 venivano raggiunte dalla misura degli arresti domiciliari, sempre con la medesima ordinanza;

che le imputazioni ascritte a tutte le 82 persone concernevano i reati di violenza privata, lesioni personali aggravate e abuso di ufficio;

che i fatti che hanno dato luogo a tali imputazioni sono da riferirsi ad una operazione di servizio effettuata in data 3 aprile 2000 presso la casa circondariale di Sassari;

che in particolare, l'operazione di servizio consisteva nella effettuazione di una perquisizione generale di tutto l'istituto e nell'allontanamento presso altri istituti della Sardegna di una ventina di detenuti;

che l'operazione in oggetto pare fosse stata decisa dal provveditore regionale a causa dei reiterati atti di indisciplina commessi dai detenuti;

che in conseguenza di ciò, pare che il provveditore regionale dispose presso l'istituto di Sassari l'invio di una settantina di uomini in servizio negli istituti della Sardegna per effettuare sia la perquisizione straordinaria che l'allontanamento e la conseguente traduzione di una ventina di detenuti, previo avviso telefonico al procuratore della Repubblica di Sassari e nota inviata via fax al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

che in data 8 aprile 2000, il sostituto procuratore della Repubblica dottor Carla, a seguito della ricezione di denuncia presentata da alcuni detenuti e dai loro familiari, si recava unitamente ad un perito legale presso gli istituti di Oristano e Macomer, ove risultavano trasferiti i detenuti provenienti da Sassari;

che è da ritenere che proprio in conseguenza del sopralluogo ad Oristano e a Macomer veniva emesso il provvedimento restrittivo richiamato,

l'interrogante chiede di conoscere :

se corrisponda al vero che ai detenuti fu rilevato uno stato depressivo quale conseguenza dell'azione di servizio;

se corrisponda al vero che il provvedimento restrittivo sia stato adottato senza la individuazione degli autori materiali dei fatti contestati;

se risulti che tra le persone destinatarie dei provvedimenti restrittivi vi siano anche alcuni autisti che si erano limitati ad accompagnare il

restante personale senza partecipare in alcun modo alla operazione di servizio;

se non sia da ritenere contraddittorio il fatto che gli arresti siano stati motivati dal pericolo di inquinamento delle prove, mentre, proprio per disposizione della autorità giudiziaria, tutte le persone arrestate sono state allocate nello stesso istituto, e senza alcun divieto di contatto fra essi;

se risulti che la presenza del provveditore regionale e della direttrice della casa circondariale di Sassari fosse stata determinata dalla necessità di presentare il nuovo comandante , tanto che pare che sia il provveditore che la direttrice siano rimasti fisicamente presenti all'interno del carcere per poco meno di venti minuti;

se il Ministro non ritenga di dover riferire tempestivamente in Parlamento sui tanti dubbi e quesiti che ancora si addensano sulla intera vicenda.

**INTERROGAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL GIOCO  
DENOMINATO «BINGO»**

PEDRIZZI, COLLINO, BATTAGLIA, VALENTINO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

(3-03437)  
(10 febbraio 2000)

che, rispondendo ad una interrogazione degli onorevoli Marengo, Tatarella, Gramazio e Conti sulla liceità dello svolgimento del gioco del «Bingo» nell'ambito della festa nazionale dell'Unità tenutasi dal 10 luglio al 19 settembre 1999 a Roma, il Sottosegretario per le finanze ha affermato che «al riguardo sono in corso accertamenti da parte degli uffici finanziari territorialmente competenti, cui è stato dato incarico di avviare una indagine conoscitiva al fine di una puntuale valutazione dei fatti segnalati;

che all'epoca dei fatti il gioco non era stato autorizzato ed il suo svolgimento costituisce reato,

si chiede di conoscere a che punto siano gli accertamenti svolti dagli uffici finanziari e se non si ritenga opportuno accelerare i tempi degli stessi visto che sono ormai trascorsi più di quattro mesi dalla data dei fatti accaduti.



**INTERROGAZIONE SULLA SCOMMESSA DENOMINATA  
«FORMULA 101»**

PEDRIZZI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

(3-03567)  
(22 marzo 2000)

che il decreto del Ministro delle finanze n. 278 del 2 agosto 1999 ha introdotto l'esercizio della scommessa denominata «Formula 101», collegata alle gare automobilistiche internazionali del campionato mondiale di Formula Uno;

che l'articolo 11 del regolamento del nuovo gioco stabilisce che «l'accettazione delle scommesse è affidata, sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, ai concessionari di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale»;

che il Ministero delle finanze può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente;

che domenica 12 marzo si è svolto in Australia il primo Gran Premio valido per il mondiale di Formula Uno 2000;

che vi è grande attesa fra gli appassionati dello sport automobilistico per l'avvio della nuova scommessa che costituirà, tra l'altro, una ulteriore fonte di introiti per le casse dello Stato,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi del mancato debutto del nuovo gioco;

a quanto ammonti il danno erariale conseguente al rinvio della data di inizio del gioco;

quando sarà pubblicato il bando di gara per l'assegnazione della gestione della raccolta della scommessa «Formula 101»;

se siano stati già individuati i possibili gestori del nuovo gioco.

## **INTERROGAZIONE SULLA LOTTA AL CONTRABBANDO DEI TABACCHI LAVORATI ESTERI**

CURTO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

(3-03673)  
(24 maggio 2000)

che la lotta al contrabbando potrà essere tanto più positiva quanto maggiore sarà la capacità del nostro Paese di far sottoscrivere alle case produttrici di tabacchi lavorati esteri accordi di cooperazione aventi la finalità di controllare puntualmente il fenomeno del contrabbando e, in conseguenza, tutto ciò che ne deriva;

che dagli atti della commissione parlamentare antimafia risulterebbe che ad oggi solo alcune case hanno sottoscritto accordi di cooperazione:

E.T.I. in data 15 aprile 1999;  
Philip Morris in data 23 marzo 1999;  
Reemtsma in data 25 febbraio 2000;  
Reynolds in data 25 febbraio 1999;  
Tabacalera Palma in data 25 febbraio 1999;

che, sempre dagli atti in possesso della commissione antimafia, risulterebbero non aver sottoscritto l'accordo le seguenti case:

BAT (che in data 8 febbraio 2000 avrebbe proposto un nuovo testo);

Seita (che, pur sollecitata con nota del 5 novembre 1999, non avrebbe fornito alcuna risposta),

l'interrogante chiede di conoscere:

se gli accordi sottoscritti, e citati in premessa, siano stati concretamente osservati e quali risultati concreti abbiano prodotto nell'azione di contrasto al contrabbando;

le valutazioni circa il nuovo testo proposto dalla casa produttrice BAT;

le valutazioni sull'anomalo comportamento tenuto dalla Seita (ove non l'avesse ancora modificato a tutt'oggi) e le iniziative che eventualmente si intenderebbero assumere al riguardo.



